

REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 – Principi e Finalità

1. L'Amministrazione comunale intende promuovere il Volontariato Civico riconoscendo e valorizzando l'azione spontanea, civile e sociale dei cittadini quale forma di coesione sociale in attuazione dei principi di sussidiarietà e partecipazione attiva attraverso l'apporto partecipativo dei cittadini stessi in vari ambiti di attività.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di Volontariato Civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività magnaghese, con la collaborazione di singole persone, anche organizzate in gruppi informali, e associazioni formalmente costituite.

2. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Regolamento le attività dei servizi di Protezione Civile disciplinate da apposite Leggi e Regolamenti.

Articolo 3 – Definizione di Volontario e Volontariato

1. Il Volontario Civico è una persona fisica che, per libera scelta, in modo consapevole e informato, svolge attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della Comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività di Volontariato Civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Articolo 4 – Prestazione e ambiti di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

Il Volontariato Civico si svolge principalmente negli ambiti tecnici, culturali, ricreativi, sociali. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere prestate attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente, del verde pubblico e dell'arredo urbano, attività di supporto a manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale e ricreativo, presidi presso le scuole negli orari di entrata ed uscita.

2. E' fatta salva la possibilità di attribuire ai Volontari Civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nell'elenco sopra indicato senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

3. L'attività del Volontario Civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

4. L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai Volontari Civici attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo o continuativo, individualmente, in gruppi o per il tramite dell'Associazione.

Articolo 5 – Istituzione e gestione del Registro dei Volontari Civici

1. E' istituito il Registro dei Volontari Civici cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 7 e presentino i requisiti richiesti.

2. Il Registro dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo pretorio on line sul portale del Comune di Magnago e la tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati al Servizio Amministrativo.

3. I Volontari Civici, iscritti nel Registro, da coinvolgere nelle specifiche attività, sono convocati per un colloquio con il Responsabile di Settore o un suo collaboratore referente del servizio in cui verrà impiegato il Volontario Civico.

4. Il colloquio ha lo scopo di verificare l'effettiva disponibilità del Volontario Civico e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto al fine di garantire un coinvolgimento compatibile.

5. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, etnia, religione e credo politico dell'aspirante Volontario Civico.

6. Il Volontario Civico, nel caso di attività assegnata continuativa ed in orari definiti, viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, il luogo di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile di Settore o un suo collaboratore referente per il servizio affidato.

7. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione l'accordo di collaborazione di cui al successivo art. 8.

8. Il Responsabile di Settore o un suo collaboratore referente per il servizio affidato, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

Articolo 6 – Requisiti richiesti ai Cittadini Volontari Civici

1. Per presentare istanza di iscrizione al Registro dei Volontari Civici gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di paesi terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti;

3. L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia. E' fatto altresì tassativo divieto di ricevere anche in forma indiretta rimborsi spese o similari.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda

1. In qualsiasi periodo dell'anno, gli interessati possono presentare e inoltrare domanda di iscrizione al Registro dei Volontari civici mediante compilazione di un apposito format on line reso disponibile sul sito istituzionale del Comune o scaricando apposito modulo da consegnare all'Ufficio URP-Protocollo.

2. Nella domanda di iscrizione sono autocertificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento e le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del Volontario Civico con il suo indirizzo di residenza e/o domicilio, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
- b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per illeciti penali commessi in danno di persone o incidenti nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- c) opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il Volontario Civico intende collaborare con l'Amministrazione. E' sempre possibile aderire a tutti gli ambiti di intervento o comunicare la propria disponibilità per uno o più di essi;
- d) dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente Regolamento;
- e) dichiarazione di presa visione dell'informativa sulla privacy di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 – Contenuti dell'accordo di collaborazione

1. L'accordo di collaborazione prevede per i Volontari Civici:

- a) durata, luogo, e caratteristiche del progetto cui si aderisce;

b) che le attività vengano svolte gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

c) a seconda delle attività previste dal progetto cui si aderisce, di prendere parte a una o più sessioni di formazione, al fine di acquisire dettagliate informazioni sulle attività da svolgere, sugli eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali si è chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività secondo i principi di buona fede e correttezza.

2. I Volontari Civici saranno provvisti, a spese del Comune, di adeguati strumenti identificativi che consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi come volontari civili da parte dell'utenza e della cittadinanza.

Articolo 9 – Rinuncia, sospensione e cancellazione

1. Il Volontario Civico iscritto ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta all'Ufficio proponente il progetto.

2. Il Volontario Civico iscritto può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio presso il quale sta svolgendo l'attività di Volontariato Civico. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Gruppo Comunale di Volontari Civici.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico nei seguenti casi:

a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di Volontariato Civico;

b) in presenza di danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza, conseguenza diretta del comportamento del Volontario Civico;

c) perdita dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento;

4. Il Volontario Civico, il cui comportamento determini la cessazione della collaborazione per le motivazioni esposte al comma 3, lettere b-c, del presente articolo, viene cancellato dal Gruppo Comunale dei Volontari Civici.

Articolo 10 – Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Magnago, ed in particolare ad ogni Funzionario Responsabile, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai Volontari

Civici ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei Volontari Civici.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai Volontari Civici stessi.

Articolo 11 – Mezzi e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale, è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura di carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso. E' compito del Volontario il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso puntuali adempimenti di legge.

3. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati e ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico. Nel caso in cui al Volontario sia assegnata la conduzione di un mezzo comunale, la copia della patente, in corso di validità, dovrà essere consegnata al Responsabile del Servizio a cui il Volontario Civico è stato assegnato.

4. Il Comune, laddove necessario, oltre che fornire ai Volontari Civici i dispositivi di sicurezza potrà eventualmente organizzare, a favore dei suddetti Volontari Civici, corsi di formazione in materia. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

Articolo 12 – Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.